

Contributi – Aliquote contributi di maternità – Settore trasporti – Personale che ha mantenuto l'iscrizione all'Inpdap - Riduzione ex art. 78, comma 1, D.Lgs. n. 151/2000 – Non spetta.

Corte di Appello di Roma – 04.11.2009, n. 830 – Pres. Blasutto – Rel. Selmi – A.T. S.p.A. (Avv.ti Maresca, Grassi) – INPS (Avv. Ingala).

Le società per azioni, già imprese pubbliche esercenti un pubblico servizio di trasporto, in relazione ai propri dipendenti che abbiano optato per il mantenimento della iscrizione all'Inpdap non possono fruire delle agevolazioni previste dall'art. 78 D.Lgs. n.151/2000 per la contribuzione di maternità, posto che con riguardo ad essi non si applica l'elevazione della aliquota contributiva dovuta per il finanziamento del F. P. L. D. ex lege n. 335/1995, e quindi non si realizza la necessaria correlazione tra riduzione del contributo di maternità ed aumento del contributo al F.P.L.D.

FATTO – Con ricorso depositato in data 15.2.2004 la società A. T. s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, l'INPS al fine di far accertare e dichiarare, a decorrere dal 31.12.1999, la sua assoggettabilità alla contribuzione per maternità con l'aliquota ridotta dello 0,46%, assolvendo conseguentemente la società ricorrente da ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dall'Inps.

Chiedeva inoltre la condanna dell'ente convenuto alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla società ricorrente a tale titolo fino al mese di ottobre 2003 nella misura indicata nel ricorso, oltre accessori di legge. In via subordinata chiedeva il conguaglio di tali somme con la contribuzione dovuta per il futuro.

A fondamento di tali domande esponeva quanto segue:

- che l'art. 3 comma 23 della legge n. 335/1995 aveva previsto, a decorrere dall'1.1.1996, l'elevazione al 32% della aliquota contributiva di finanziamento dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti e la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 legge n. 88/1989 (tra cui rientravano quelle oggetto della presente controversia). Riduzione che veniva successivamente disposta con D.M. 21.2.1996:
- che l'art. 49 legge n. 488/1999, poi recepito nell'art. 78 t.u. sulla tutela della maternità e della paternità (D. Lgs. N. 151/2000) aveva disposto, a decorrere dal 1.7.2000, la riduzione per gli anni fino al 2001 degli

oneri contributivi per maternità a carico dei datori nella misura dello 0,20%;

- che l'art. 79 t.u. n. 151/2000 aveva stabilito in modo uniforme la misura della contribuzione per tutti i dipendenti pubblici e privati senza operare distinzione sulla base dei regimi pensionistici di appartenenza;
- che per il settore dell'industria, a cui apparteneva la società ricorrente, l'aliquota contributiva per maternità era stata fissata nella misura dello 0,46%;
- che tale riduzione di aliquota doveva applicarsi anche ai dipendenti della società ricorrente che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 274/1991, avevano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Inpdap, atteso che gli stessi non costituivano una categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi dal Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del DM 21.2.96, bensì un "accorpamento di lavoratori provenienti da categoria diversa";
- che a fronte di una diversa interpretazione dovevano ritenersi illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., sia l'art. 79 del D.lgs n. 151 del 26/3/2001, sia l'art. 3 comma 23 legge n. 335/1995;
- che erroneamente la società ricorrente aveva quindi versato, relativamente a tali dipendenti, il contributo per la maternità con la superiore aliquota dell' 1,03%.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Con la sentenza impugnata, emessa all'esito di una causa istruita solo documentalmente, il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza la società A.T. s.p.a. presentava appello, contestando l'erroneità della stessa nella parte in cui non aveva tenuto in considerazione, ai fini della decisione, la disciplina introdotta con il t.u. sulla tutela della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001).

Censurava inoltre la soluzione interpretativa seguita dal Tribunale sostenendo che:

- 1) i dipendenti che avevano optato individualmente per il

mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP ai sensi della legge n. 274 del 1991, art. 5, primo comma, non costituiscono una "categoria di lavoratori" iscritti a regimi pensionistici diversi dal Fondo istituito presso l'INPS ai sensi del D.M. 21.2.1996 (decreto che stabilisce che "le riduzioni di cui all'art 1, comma 5, non trovano applicazione per le categoria iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti") ed infatti, "pur sussistendo l'opzione per la prosecuzione dell'iscrizione all'INPDAP, i contributi per gli assegni familiari vengono versati alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS dall'art. 24, legge 9 marzo 1989 n. 88" (ric. app.);

2) una diversa interpretazione renderebbe l'art. 3, comma 23 della legge n. 335 del 1995 affetta da vizio di illegittimità costituzionale, in quanto in contrasto con l'art. 3 Cost.

Insisteva pertanto per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado. L'Inps si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, successivamente al deposito di note autorizzate da parte di entrambe le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - L'appello deve essere respinto.

Si osserva preliminarmente che, così come si evince dal contenuto del ricorso di primo grado e dalle allegazioni poste a suo fondamento, l'oggetto della presente controversia è costituito esclusivamente dalla sussistenza del diritto della società odierna appellante a vedersi applicata, relativamente alla contribuzione per maternità, l'aliquota dello 0,46% prevista dal combinato disposto degli art. 78, comma 1, e 79, comma 1, lett. a) della l. n. 151/2000.

Questo relativamente al personale della società appellante che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 274/1991, ha optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

La società A.T. sostiene che le aliquote contributive dovute per tali lavoratori devono essere armonizzate con quelle applicate agli altri dipendenti, in quanto sia per gli uni che per gli altri viene versata la contribuzione alla medesima gestione dell'INPS; ciò consentirebbe di ritenere che i lavoratori optanti non costituiscano una "categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi

dal Fpld" istituito presso l'INPS e che, pertanto, non sia giustificata l'esclusione della relativa contribuzione dalla riduzione dell'aliquota a norma del D.M. 21.2.1996.

In altri termini, il fatto che anche per i dipendenti optanti per il regime INPDAP i contributi oggetto di controversia vengano comunque versati, al pari di quanto avviene per i lavoratori iscritti al Fpld, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS dall'art. 24 legge n. 88/1989, escluderebbe - ad avviso dell'appellante - la possibilità di considerare gli stessi appartenenti ad una "categoria di lavoratori" diversa da quella degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'argomento è privo di pregio.

Il fatto che la contribuzione oggetto di controversia sia versata dalla società appellante, indifferentemente per tutti i dipendenti, alla medesima Gestione prestazioni temporanee istituita presso l'INPS dall'art. 24 legge n. 88/1989 non consente di inferire che anche i lavoratori che hanno optato per il regime pensionistico INPDAP possiedano lo status di iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, costituente il presupposto per beneficiare della riduzione dell'aliquota CUAFF di cui si discute.

L'art. 3, comma 23 della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini), prevede che "CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1996, L'ALiquota CONTRIBUTIVA DI FINANZIAMENTO DOVUTA A FAVORE DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI È ELEVATA AL 32 PER CENTO CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FINANZIAMENTO PER LE PRESTAZIONI TEMPORANEE A CARICO DELLA GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88 PROCEDENDO PRIORITARIAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLE DI FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO FINANZIARIO CONSEGUENTE ALLA PREDETTA ELEVAZIONE...."

La norma, nel prevedere l'aumento dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, introduce la "contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo

1989, n 88...", demandando poi ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle misure di adeguamento.

Con l'uso della locuzione "...contestuale riduzione...", il legislatore ha stabilito una evidente correlazione tra aumento della aliquota pensionistica (IVS) dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e riduzione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee, tra cui la contribuzione per maternità. La ratio della disposizione è quella, indicata nella sentenza impugnata, di cercare di aumentare le entrate a copertura della spesa per prestazioni pensionistiche senza aumentare il costo del lavoro, introducendo una contestuale riduzione di aliquote per le prestazioni temporanee.

La previsione di cui al D.M. 21.2.1996, secondo cui "le riduzioni...non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti", nel ribadire la correlazione tra la riduzione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee e la limitazione del beneficio ai soli lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld), non costituisce altro che la specificazione di un principio già contenuto nell'art. 3, comma 23, cit.; l'esclusione ivi prevista (per le "categorie iscritte...") deve intendersi riferita alla "categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fpld...".

Appare poi un artificio nominalistico intendere i lavoratori optanti per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP ai sensi della legge n. 274/1991 non come una "categoria di lavoratori", ma come un "accorpamento di lavoratori provenienti da categoria diversa". Non si vede, infatti, come tali lavoratori possano considerarsi comunque iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, iscrizione che costituisce - come si è detto - il presupposto previsto dalla normativa di legge per l'operatività della riduzione dell'aliquota in questione.

Né tale interpretazione rende la norma passibile di dubbi di costituzionalità, in quanto - come correttamente osservato dal primo Giudice (senza peraltro che in sede di appello la società abbia opposto alla motivazione della sentenza specifici argomenti, limitandosi alla mera ed apodittica riproposizione della censura di illegittimità costituzionale) - la norma citata lega la diminuzione delle contribuzioni minori a compensazione dell'aumento dell'aliquota contributiva nel Fpld, in una "logica di sistema che tende ad aumentare le

risorse contributive degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, senza far pesare tale azione sulle imprese, attraverso un aggravio del costo del lavoro".

Non può reputarsi meritevole di accoglimento nemmeno il motivo di appello fondato sulla omessa considerazione da parte del Tribunale del combinato disposto degli artt. 78, comma 1, e 79, lett. a) del t.u. n. 151/2000 (in cui sono trasfusi gli artt. 49, commi 1 e 4, della l. n. 488/1999 e 21 della l. n. 1204/1971) nella parte in cui ha ridotto, per gli anni successivi al 2001, nella misura dello 0,20% gli oneri contributivi per maternità (art. 78) e stabilito, per il settore della industria (riconducibile, secondo tale parte, all'attività esercitata dalla società appellante), l'aliquota contributiva unica dello 0,46% (art. 79 lett. a).

Sul punto assume valore pienamente assorbente la considerazione che tale normativa non può reputarsi applicabile ai lavoratori che, per loro scelta, abbiano conservato l'iscrizione all'INPDAP.

L'art. 79 t.u. n. 151/2001 limita infatti espressamente l'applicabilità delle aliquote contributive ivi previste ai lavoratori del solo settore privato ("...lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato...") manifestando così l'intenzione di limitare l'ambito applicativo di tale disposizione ai soli fondi pensionistici dell'Inps ed escludendo i regimi pensionistici del settore pubblico (nel quale sono riconducibili, limitatamente alla loro posizione previdenziale, i dipendenti della società appellante che per loro scelta hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP).

Sotto altro profilo si osserva che la riduzione prevista dall'art. 78, comma 1 (di cui le aliquote previste al successivo art. 79, comma 1, t.u. costituiscono dichiaratamente l'attuazione) è espressamente subordinata, dallo stesso art. 78, comma 1, all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (e cioè ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente lo scopo della copertura finanziaria dell'onere), provvedimento che nel presente caso di specie risulta non essere stato emesso. Il mancato verificarsi di tale necessario presupposto esclude qualsiasi possibilità di applicazione analogica od estensiva dei benefici contributivi previsti dalla norma in questione (in ordine all'inapplicabilità ai lavoratori iscritti all'INPDAP dei benefici contributivi previsti dall'art. 78, comma 1, e

79, comma 1, del t.u. n. 151/2001 cfr. parere C.D.S. - Sezione Seconda - n. 84 del 14.1.2004, prodotto dall'INPS come all. n. 1 del fascicolo di appello).

Deve infine osservarsi che non vale a mutare le conclusioni precedentemente effettuate il fatto che la l. n. 662/1996 (art. 1, comma 238) ha sancito, a decorrere dal dicembre 1996, l'elevazione anche dell'aliquota pensionistica del settore pubblico (INPDAP, CPDEL, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari).

Anche a volere prescindere dalla inammissibilità di tale allegazione (in quanto tardivamente effettuata dalla società appellante, per la prima volta, solo in sede di note autorizzate presentate nel corso del presente giudizio di appello) si osserva che una tale disposizione appare anzi significativa della volontà del legislatore di regolare diversamente la disciplina degli obblighi di contribuzione relativi al lavoro pubblico.

In tale sede il legislatore non solo non ha disposto, a fronte dell'aggravio dell'aliquota pensionistica, alcuna contestuale riduzione delle aliquote relative alle contribuzioni minori ma ha anche previsto un aumento della contribuzione sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 3, comma 23, della l. n. 335/1995 per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (23,80% rispetto a 32%), introducendo una disciplina normativa completamente diversa e rendendo così sostanzialmente non paragonabili i due quadri normativi di riferimento (art. 1, comma 238: "A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1° DICEMBRE 1996 IL CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ENTI DATORI DI LAVORO DEGLI ISCRITTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, GESTIONI CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI, CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI, CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE E CASSA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI È ELEVATO AL 23,80 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE").

Per tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto dell'appello e compensazione della spese di lite, stante la novità delle

questioni oggetto del contendere e la non agevole interpretabilità della normativa di riferimento.

(Omissis)